



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 564

Adunanza del 5 giugno 2019

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

VISTO l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO il “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis de decreto legislativo n. 165/2001” di cui alla delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 (GU n. 269 del 19.11.2019) come modificato dalla delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019 (GU n. 97 del 26.4.2019)

adotta la seguente decisione

A. Le due segnalazioni/comunicazioni di provvedimenti presunti ritorsivi.

A.1 Prima segnalazione/comunicazione.

Tramite la piattaforma per i Whistleblowers di cui al fascicolo riservato n. (OMISSIS), il WB A, lamentava l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione e un conflitto di interessi nel periodo novembre 2017 - luglio 2018.

Alla segnalazione da piattaforma era allegata una denuncia rivolta a Corte dei Conti e all'ANAC, a firma del medesimo WB A, nonché del WB B e del WB C in cui si segnalavano comportamenti di “degradazione e trasferimento ad altro incarico, pervicace azione di mobbing e di comportamento ostile da parte del Direttoreconseguenza diretta delle attività svolte in collaborazione della Procura Regionale della Corte dei Conti” nei procedimenti (OMISSIS).

La condotta discriminatoria lamentata, come si vedrà, è individuata dai WB nella delibera (OMISSIS), avente ad oggetto la “Ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale e attribuzione delle corrispondenti responsabilità organizzative”. Tale atto, a loro dire, avrebbe natura ritorsiva per aver essi svolto, in ragione della posizione aziendale rivestita, un ruolo chiave nell'emersione di insufficienze e



Autorità Nazionale Anticorruzione

sprechi compiuti all'interno della AMMINISTRAZIONE (OMISSIS) innanzi alla Procura della Corte dei Conti locale.

A.2 Seconda segnalazione/comunicazione.

Con successiva segnalazione da piattaforma, il WB A segnalava l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ritenuto anch'esso ritorsivo.

Con nota (OMISSIS), il WB A trasmetteva AD ANAC il telegramma (OMISSIS) che gli comunicava il licenziamento per giusta causa.

B. I fatti anteriori alle due segnalazioni/comunicazioni.

B.1 La Corte dei Conti prima vertenza

All'inizio dell'anno (OMISSIS), la Corte dei Conti avviava il primo giudizio di danno erariale nei confronti di (OMISSIS).

L'azione contabile prendeva le mosse dall'ipotesi di danno erariale per un ammontare di € (OMISSIS) arrecato ALLA AMMINISTRAZIONE (OMISSIS).

B.2 La Corte dei Conti seconda vertenza (OMISSIS).

I WB A, B e C espongono altresì che, (OMISSIS), la Procura Regionale della Corte dei Conti, audiva il WB A quale soggetto informato dei fatti, nella sua qualità di (OMISSIS), al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità personali, attese le impellenti ed urgenti evenienze di indagine configuratesi nell'ambito del fascicolo (OMISSIS) Alla luce delle notizie emerse nel corso della stessa audizione, (OMISSIS) LA Corte dei Conti richiedeva specifica relazione scritta, con tutta la necessaria documentazione probatoria, in merito ai quesiti oggetto dell'audizione Detta relazione veniva depositata (OMISSIS).

A mezzo articoli di stampa apparsi sui quotidiani (OMISSIS) il WB ha appreso che la Procura Regionale della Corte dei Conti aveva notificato venti inviti a dedurre a dirigenti ed ex Consiglieri DELL'AMMINISTRAZIONE, per danno erariale (OMISSIS)

A mezzo articoli di stampa apparsi sul quotidiano (OMISSIS), il WB A ha appreso che la Procura Regionale della Corte dei Conti aveva notificato 21 atti di citazione a giudizio ad ex amministratori e



Autorità Nazionale Anticorruzione

dirigenti DELL'AMMINISTRAZIONE, per danno erariale conseguente a finanziamenti illeciti per complessivi tre milioni di Euro (OMISSIS).

B.3 Il comportamento asseritamente discriminatorio.

Lamenta il WB A che la delibera commissariale (OMISSIS), che approvava la proposta del Direttore, avente ad oggetto la “Ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale e attribuzione delle corrispondenti responsabilità organizzative”, sarebbe risultata ritorsiva e discriminatoria in quanto conseguenza diretta delle attività da esso svolta in collaborazione con la Procura Regionale della Corte dei Conti.

In particolare: *“il WB A veniva fortemente ridimensionato nelle mansioni e nel ruolo aziendale essendo sollevato dalle responsabilità sulla (OMISSIS)”, attività strategica nell'organizzazione aziendale e relevantissima”.*

Secondo il WB A, tali interventi organizzativi sarebbero tutti connotati da evidente discrasia rispetto al suo percorso professionale e curriculare in seno al gruppo (OMISSIS), aggravato dal fatto che le richiamate responsabilità sarebbero state assegnate a soggetti inadeguati professionalmente.

B.4 Il procedimento disciplinare del WB A.

(OMISSIS), l'Agenzia delle Entrate notificava ALL'AMMINISTRAZIONE un avviso di accertamento fiscale (OMISSIS). Tale avviso (OMISSIS) veniva trasmesso al Commissario Straordinario, al Direttore, alla Direzione Legale ed alla Direzione Amministrazione Finanza diretta dal WB A.

A dire del WB A, egli non avrebbe avuto conoscenza di tale avviso se non in data (OMISSIS), quando la dott.ssa (OMISSIS) sua sottoposta, lo informava di aver ricevuto una telefonata dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che chiedeva informazioni circa le ragioni per le quali l'avviso non fosse stato impugnato.

(OMISSIS), il WB A riceveva una lettera di contestazione disciplinare, a firma del Direttore, nella quale veniva contestata la grave omissione delle proprie attribuzioni consistente nella mancata impugnazione di un avviso di accertamento fiscale (OMISSIS).

Con una seconda segnalazione da piattaforma, il WB A comunicava l'avvenuta contestazione disciplinare, ritenendola ritorsiva.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Con nota (OMISSIS), il WB A forniva le proprie giustificazioni evidenziando che, seppur inoltrato al protocollo della sua Direzione, egli aveva conosciuto l'avviso solo il (OMISSIS), quindi a termini scaduti, e che comunque si era attivato sia con l'Agenzia delle Entrate che con il legale dell'impresa, avendo proposto un'istanza di annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela e una richiesta di sgravio e/o sospensione dell'accertamento e una richiesta di sgravio e/o sospensione previa adesione alla definizione agevolata, tutte sottoscritte dal Direttore.

Con delibera (OMISSIS), il Commissario Straordinario approvava la lettera di licenziamento per giusta causa (OMISSIS) a firma congiunta con il Direttore.

(OMISSIS), il WB A trasmetteva AD ANAC il telegramma, a firma congiunta, che gli comunicava il licenziamento per giusta causa.

(OMISSIS) il WB A depositava innanzi al Tribunale Civile - Sezione Lavoro il ricorso ex art. 1, co. 47, della l. 92/2012 per l'impugnativa del licenziamento (OMISSIS).

C. Istruttoria.

A seguito delle due segnalazioni, nell'adunanza del 17 gennaio 2019, il Consiglio deliberava, tra l'altro, di avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 54 bis co. 6 del d.lgs. 165/2001.

Pertanto, con nota (OMISSIS), l'Autorità ha avviato il procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 54 *bis*, co. 6, primo periodo del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nei confronti del Direttore (OMISSIS), dando termine a quest'ultimo di presentare memorie e documenti entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

(OMISSIS), IL DIRETTORE, tramite il proprio difensore, inoltrava una memoria contenente le controdeduzioni e la relativa documentazione (n. 78 allegati) nelle quali articolava le proprie difese in maniera puntuale e precisa rispetto ai fatti contestati e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

D. Le controdeduzioni dell'INTERESSATO.

Nelle proprie controdeduzioni, IL DIRETTORE esponeva in breve che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- il riassetto organizzativo DELL'AMMINISTRAZIONE ha avuto carattere generale ed ha interessato tutta l'Azienda;
- esso si è ispirato a valutazioni di carattere funzionale e di ragionevolezza e di *best practices*;
- è stato attuato un vastissimo procedimento di razionalizzazione dei processi aziendali con rotazione dei relativi responsabili;
- l'inserimento della regolazione tariffaria nello staff della Direzione è stato originato da analisi di funzionalità e dal nuovo ruolo dell'Area Amministrativa;
- la doglianza in merito alla sottrazione del settore regolatorio da parte del WB A è strumentale perché tardiva rispetto al suo coinvolgimento nel percorso partecipativo svolto dall'Azienda in relazione alla adozione delle disposizioni organizzative;
- dall'istruttoria svolta per il procedimento disciplinare, è emerso che la responsabilità per l'omissione dell'impugnativa dell'accertamento fiscale era addebitabile al WB A;
- la negligenza del WB A integrava gli estremi del licenziamento per giusta causa;
- la segnalazione del WB A era strumentale e pretestuosa in quanto, mentre era ancora in corso ed in via di perfezionamento la riorganizzazione aziendale, egli segnalava all'ANAC la presunta discriminazione al fine di precostituirsi un paracadute contro l'avvenuta scadenza dei termini dell'avviso di accertamento.

Concludeva sostenendo l'assenza della natura di segnalante in capo al WB A.

E. Considerazioni in diritto.

Secondo il WB A, la delibera di riorganizzazione aziendale ed il procedimento disciplinare con successivo licenziamento per giusta causa sarebbero ritorsivi per effetto della sua attività di collaborazione con la Corte dei Conti quale persona informata dei fatti.

A tale proposito il WB A afferma che l'attività discriminatoria sarebbe conseguenza di *“segnalazione/ collaborazione svolta a favore della Procura Regionale della Corte dei Conti (OMISSIS) per verificare possibili danni erariali nei procedimenti (OMISSIS), rientrando perciò nella fattispecie prevista di dipendente che segnala illeciti-whistleblowing”* (pag. 1 denuncia).

L'Autorità sul punto ritiene che dai fatti così come ricostruiti emerge il fumus di comportamenti



Autorità Nazionale Anticorruzione

gravemente discriminatori e ritorsivi messi in atto nei confronti del predetto WB A in conseguenza della sua attività di collaborazione prestata all'indagine avviata dalla Procura regionale della Corte dei Conti (OMISSIS) nei confronti della AMMINISTRAZIONE.

Tuttavia, sui comportamenti in questione l'Autorità non può svolgere ulteriori approfondimenti, in quanto il WB A non rientra fra i soggetti tutelati ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 179 del 2017, in quanto il predetto non ha presentato denuncia sui fatti oggetto di accertamento in corso da parte della Corte dei Conti, essendosi, al contrario, limitato a fornire una collaborazione doverosa, sia pure piena e leale, richiesta dall'ufficio inquirente presso il giudice contabile.

Si ritiene, di conseguenza, essere escluso per le ragioni da ultimo indicate, l'esercizio dei poteri sanzionatori, esperibile soltanto per misure discriminatorie conseguenti a segnalazioni tutelate ex art. 54 bis citato.

Sul punto, si rammenta che l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 definisce "whistleblower" colui che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, "segnala" al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'ANAC ovvero "denuncia" all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, il WB A è stato sentito come persona informata dei fatti. Durante tale audizione lo stesso ha esposto, come dovuto, le circostanze di fatto che ora sono oggetto di valutazione da parte del Giudice contabile.

Pertanto, (OMISSIS), lo stesso WB A lamentava presunti toni intimidatori DEL DIRETTORE (OMISSIS) *"solo giustificabili a causa delle vertenze (OMISSIS) tuttora in corso, di cui sono stato, mio malgrado, investito come persona informata dei fatti"*.

Pertanto, il WB A, essendo stato, *"suo malgrado"*, coinvolto come persona informata dei fatti, nelle indagini del Pubblico Ministero contabile, non risulta aver presentato alla Corte dei Conti denuncia di condotte illecite.

L'attività di collaborazione con la Corte dei Conti come persona informata dei fatti non configura la *"denuncia all'autorità giudiziaria contabile"* di condotte illecite, di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

L'assenza di una denuncia/segnalazione impedisce di qualificare il WB A come un



Autorità Nazionale Anticorruzione

whistleblower, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e di esercitare, in assenza di una segnalazione tutelata, i poteri sanzionatori di cui all'art. 54 bis, co. 6, del d.lgs. 165/2001.

Non sussiste dunque il presupposto per l'applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Per quanto sopra esposto, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

delibera

di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con nota (OMISSIS) a seguito delle segnalazioni da piattaforma (OMISSIS), nei confronti del Direttore DELL'AMMINISTRAZIONE (OMISSIS), in quanto il WB A non rientra, per le motivazioni sopra esposte, fra i soggetti tutelati ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 179 del 2017.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 20 giugno 2019

Il Segretario

Maria Esposito